

avv. Elvira Sensi  
via delle isole n. 16, 00198 Roma  
[elvira.sensi1@libero.it/3887776436](mailto:elvira.sensi1@libero.it)

### **AVVISO**

**AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEL RICORSO SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA DISCOLAZIO – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CONOSCENZA IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA n. 22350/2024 EMESSA IL 9 DICEMBRE 2024 E PUBBLICATA IL 10 DICEMBRE 2024 DAL TAR LAZIO-SEZ. V BIS- N. 11745/2024 REG.RIC.**

La sottoscritta, avv. Elvira Sensi, in adempimento all'ordinanza n. 22350/2024, pubblicata in data 10/12/2024, RGN 11745/2024, TAR Lazio sezione V bis, con cui è stata richiesta la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto

### **AVVISA**

**1)Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

TAR LAZIO, SEZ. V BIS RGN 11745/2024 , ordinanza n. 22350/2024 pubblicata in data 10/12/2024

**2)Indicazione ricorrente ed amministrazione intimata**

**Ricorrente:** dott.ssa Mendonca Dyhanna Jeynny, c.f. MNDDHN75E59Z602R, nata a Aimores (Brasile) il 19/05/1975 residente in Ancona, via Metauro n. 16 A, rappresentata e difesa dall'avv. Elvira Sensi

**Amministrazione intimata:** DISCO LAZIO- ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CONOSCENZA, c.f./p.iva 08123891007 in persona del legale rappresentante pro tempore.- Avvocatura dello Stato

**3)Nonché nei confronti di:- Mona Unnikrishnan**, c.f. NNKMNO87C45Z222K- domicilio dichiarato Via Filippo Fiorentini n. 106, Roma; residente a Ahmedabad, 62 Dharamdev Nagar Soc, India - **Faizan Khalil**, c.f. KHLFZN89B0Z236F domiciliato presso residenza A. Ruperti, Via Cesare De Lollis n. 20, Roma; residente a Karachi, A 153 B Model Colony; Pakistan – **Benzahra Belkacem Khadidja Elkobra**, c.f. BNZKDD92C58Z301K domiciliato presso residenza A. Ruperti, via Cesare De Lollis n. 20, Roma; residente a Oran, city E-Seddikia bloc3A-Algeria

**CONCLUSIONI E SUNTO RICORSO DI DATA 6 NOVEMBRE 2024**

**DEPOSITATO IL 12 NOVEMBRE 2024**

annullamento previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti DD n. 2270 del 16 settembre 2024 e DD n. 2510 del 10 ottobre 2024, emessi da Disco Lazio nei confronti della ricorrente recanti diniego di borsa di studio, ovvero di posizione posto alloggio, posizione borse di studio e posizione contributo integrativo mobilità internazionale nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale

**SUNTO RICORSO**

**IN DIRITTO**

**1)I provvedimenti impugnati sono stati adottati in violazione di legge di cui all'art. 21 octies l. n. 241/90 per motivazione palesemente erronea e illogica: il dottorato di ricerca in quanto percorso accademico prevalentemente a carattere lavorativo non può essere equiparato alla scuola di specializzazione per le professioni legali**

La giurisprudenza afferma da tempo - tra le ultime pronunce Consiglio di Stato, sez. III, 09/02/2022, n.932 - che nella valutazione dei titoli la sostanza prevale sulla forma, con riferimento ai corsi *post lauream* che presentino le medesime caratteristiche di quelli espressamente previsti dal bando di concorso (durata, numero di ore e previsione di un esame finale).

Con la suindicata pronuncia il Consiglio di Stato si è confrontato con un caso relativo all'equiparazione del diploma di specializzazione per le professioni legali con un master universitario ai fini dell'attribuzione del punteggio finale, ritenendo che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche in tale ipotesi, oltre che quella dei titoli necessari ai fini dell'ammissione al concorso, perché diversamente si porrebbe ad una logica ed immotivata disparità di trattamento.

Con il ricorso in oggetto, infatti, si vuole perseguire la garanzia ed il rispetto dei principi generali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione come sanciti dal combinato disposto degli artt. 97 e 3 Cost.: l'art. 97, co.4 Cost. ne rappresenta un corollario. Come da giurisprudenza maggioritaria la disciplina dei bandi di accesso alla borsa di studio è equiparata a quella dei concorsi pubblici.

I provvedimenti di diniego borsa di studio, alloggio e mobilità internazionale che hanno determinato l'esclusione dell'odierna ricorrente sono fondati su presupposti contrari alla normativa in materia, pertanto sono annullabili poiché adottati in violazione dell'art. 28 octies l. n. 241/90 per motivazione palesemente erronea e illogica: in applicazione del principio sostanzialista, il dottorato di ricerca in quanto percorso accademico prevalentemente a carattere lavorativo non può essere equiparato alla Scuola di specializzazione per le professioni legali di natura principalmente formativo-didattica.

Il Consiglio di Stato (confermando sentenza del Tar Lazio) ha stabilito un fondamentale principio utile a derogare anche alla *lex specialis* di concorso ove manchi una previsione specifica sulle valutazioni di taluni titoli.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, per quanto *“le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal*

*tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (art. 12, primo comma, disp.prel.cod.civ.) ove il tema riguardi “l’efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l’ammissione al concorso, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta su titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e motivata disparità di trattamento” .*

## **2)Approccio sostanziale dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione per le professioni legali (in particolare de “La Sapienza”): i corsi non sono di pari livello**

La Scuola di specializzazione per le professioni legali, il cui diploma è stato conseguito dalla dott.ssa Mendonca nel 2020 (a.a. 2019/2020) è stata istituita presso la facoltà di Giurisprudenza della “Sapienza- Università di Roma” nell’a.a. 2001/2002 a seguito dell’entrata in vigore del d.m. 21 dicembre 1999 n. 537.

La Scuola ha carattere prettamente formativo: *“si propone di sviluppare negli studenti le attitudini e le competenze che caratterizzano la professione dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, nonché di preparare i propri iscritti al concorso e agli esami di accesso alle predette professioni legali”* ed è principalmente orientata alla preparazione degli studenti ai concorsi e agli esami di accesso alle professioni legali come espressamente sancito dalla pagina di presentazione della Scuola.

Come già affermato, nella valutazione dei titoli, il criterio della sostanza prevale su quello della forma, con riferimento ai corsi *post lauream* che presentino le medesime caratteristiche di quelli espressamente previsti dal bando di concorso. In particolare, la Sspl dura generalmente due anni, mentre il dottorato può durare da tre a cinque anni. Nel caso di specie, il dottorato di ricerca a cui è iscritta la dott.ssa Mendonca si svolge presso l’Università “Tor Vergata”-facoltà di Giurisprudenza - ed è denominato corso di “diritto e tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico- romanistico”. La durata prevista è di tre anni ed attualmente l’odierna ricorrente- a.a. 2024/2025 “sta frequentando” il II anno in corso. Il dottorato di ricerca è un *post-lauream* anteriore nel tempo alla Scuola di specializzazione per le professioni legali: è stato istituito nel 1980 e rappresenta il più alto grado di istruzione dell’ordinamento italiano. Il titolo di dottore di ricerca è equivalente al titolo Ph.D (*Philosophiae Doctor*) dei paesi anglosassoni. La norma di riferimento è la legge delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica (legge numero 28 del 21 febbraio 1980 e D.P.R. 11 luglio 1980 n.382). Successivamente, con la riforma del sistema universitario approvata con legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stato previsto all’art.19 co.2 che *“i corsi possono*

*essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie”.*

Ad ulteriore conferma della qualificazione del dottorato come attività lavorativa occorre ricordare il profilo del dottorato in collaborazione con le imprese con modalità di svolgimento stabilita da una convenzione specifica tra impresa e università ed in particolare, i corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese, previsto dall’art. 5 del D.Lgs.14 settembre 2011, n.167. Inoltre, alle dottorande di ricerca si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007. Nello specifico e in riferimento al corso di dottorato frequentato dalla odierna resistente, preme sottolineare che nella descrizione degli obiettivi di tale percorso accademico, secondo quanto si legge nel sito web dell’Università Tor Vergata, si specifica che la formazione teorica verrà integrata *"con esperienze di confronto con istituzioni giudiziarie, ambienti professionali, gestioni di imprese ed amministrazioni"*.

Nonostante si tratti di un percorso di formazione *post lauream*, i laureati che vi accedono possono anche ricevere una borsa di studio. In quest’ultimo caso, che riguarda anche l’odierna ricorrente, il corso di dottorato può essere equiparato a tutti gli effetti a un’attività lavorativa in quanto si percepisce regolarmente una retribuzione e vengono versati i dovuti contributi previdenziali INPS a Gestione Separata (articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modificazioni). Infine, la tendenza, anche a livello europeo, è quella di inquadrare il dottorando come un lavoratore in formazione, valorizzandosi così anche le competenze di tipo lavorativo sviluppate durante il percorso accademico. In tal senso, la “Carta Europea dei Ricercatori” adottata dalla Commissione Europea pubblicata in data 11 marzo 2005 afferma che *“tutti i ricercatori che hanno abbracciato la carriera di ricercatore devono essere riconosciuti come professionisti ed essere trattati di conseguenza”*. Una nuova Carta Europea dei Ricercatori è stata adottata di recente dal Consiglio Europeo il 18 dicembre 2023, che alla voce “Assunzione e Condizioni di lavoro”, appartato a) raccomanda agli Stati Membri di *“offrire una retribuzione adeguata, l’equilibrio tra vita professionale e vita privata e condizioni di lavoro flessibili”* mentre che al punto e) parla di *“adottare azioni risolutive per contrastare il fenomeno della precarietà e favorire la sicurezza e la stabilità del posto di lavoro.”*

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni svolte finora e da un punto di vista sostanziale, dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione delle professioni legali non sono di pari livello.

### **3)Violazione del principio costituzionalista di uguaglianza e di non discriminazione di cui agli artt. 3 e 2 Cost. e dell'art. 34 Cost.**

In qualità di studentessa con disabilità la dott.ssa Mendonca ha da sempre usufruito con profitto del diritto allo studio come mezzo di realizzazione personale ed è fermamente convinta che l'esperienza della Sspl, lungi dall'essere un ostacolo, rappresenti un arricchimento del proprio percorso formativo avendole offerto l'opportunità di confrontarsi con diverse realtà e di sviluppare una maggiore consapevolezza sociale.

Il Consiglio di Stato infatti ha stabilito che la SSPL deve essere equiparata al master di secondo livello e non al dottorato: il dottorato può essere considerato il naturale prosieguo della specializzazione.

Pertanto l'esclusione automatica di tutti coloro che possiedono un titolo di terzo livello, senza valutare le specificità di ciascun caso, costituisce una forma di discriminazione.

Il diniego della domanda di borsa di studio è, pertanto, ingiustificato in quanto non sussiste alcuna incompatibilità tra la SSPL e l'iscrizione ad un corso di dottorato ne tantomeno tale esperienza può essere considerata un elemento di svantaggio per la sua candidatura.

A maggior ragione in quanto: l'art. 34, III e IV co Cost., prevede che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e stabilisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

I provvedimenti impugnati, pertanto, sono stati emessi non solo in violazione dell' art. 34 Cost. ma anche degli artt. 3 e 2 Cost., in quanto contrari al principio di uguaglianza e discriminatori nei confronti della odierna ricorrente.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Quanto alla sussistenza del presupposto di *fumus boni iuris*, ci si riporta al contenuto del ricorso. Quanto a quello del *periculum in mora*, le conseguenze dell'esclusione della resistente dalla graduatoria definitiva, ha incrementato i danni già prodotti dal diniego borsa di studio a.a. 2023/2024.

Il danno patrimoniale per quanto riguarda la disponibilità economica si è aggravato in quanto risultano essere due le annualità a non essere state pagate alla dott.ssa Mendonca in conseguenza del provvedimento di diniego.

Il danno da perdita della condizione abitativa, invece, si è manifestato a partire dall' inizio a.a. 2024/2025, quando ancor prima della pubblicazione della graduatoria borsa di studio 2024/2025, la stanza assegnata alla dott.ssa Mendonca è stata svuotata forzatamente dei suoi oggetti e beni personali.

A causa di questi provvedimenti la dott.ssa Mendonca è stata costretta, come descritto, a trasferirsi in un paesetto di montagna in provincia di Roma, al confine con l'Abruzzo.  
Roma, 17 dicembre 2024

avv. Elvira Sensi